

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06751/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6751 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alessandro Mariotti, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Nocentini e Marta Iacopini, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Sna Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Stefano Iancich, Antonio Solano, Giacinto Berlocco, Greta Fossati, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:***

- dei criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura, della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta;
 - del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale;
 - dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti;
- di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/04/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale;
 - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;
- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale de qua, tra cui, in particolare, il verbale n. 7 di determinazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice,

il verbale di seduta della prova del 29/11/2023, i verbali di correzione della terza prova (doc. 22), trasmessi dalla SNA in data 27/06/2024 in riscontro dell'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti;

- della nota trasmessa dalla SNA in data 27/06/2024 in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti in data 29/04/2024;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sna - Scuola Nazionale dell'Amministrazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso all'esame del Collegio, integrato dai successivi motivi aggiunti proposti avverso la sopravvenuta approvazione della graduatoria del corso-concorso in epigrafe, la parte ricorrente si duole, a monte, della valutazione negativa serbata dalla Commissione di concorso in relazione alla propria prova di inglese (terza prova scritta), contestandone la legittimità a cagione del dedotto carattere sufficiente della prova, in relazione ai criteri di valutazione della stessa, nonché della dissonanza rispetto all'esito positivo delle prove di altri candidati e dell'attribuzione del solo voto numerico, circostanze che non consentirebbero di comprendere l'iter logico seguito dalla stessa Commissione nel ritenerla inidonea al superamento della soglia minima (70/100);

Ritenuto che, ad un esame sommario, proprio della presente fase, la domanda cautelare all'esame del Collegio, come portata anche nei motivi aggiunti, appaia non assistita dal prescritto *fumus boni iuris*, avuto riguardo alla circostanza che il contestato giudizio relativo alla prova di inglese del candidato ricorrente, formulato senza comparazione con gli altri elaborati, è frutto della valutazione della Commissione serbata sulla base di criteri predeterminati con il verbale n. 7 dell'11 ottobre 2023, idonei, nella loro articolazione, a supportare il voto numerico attribuito dalla stessa ai candidati, in relazione agli specifici profili oggetto di valutazione che vanno ben oltre il mero accertamento del livello linguistico posseduto (quali la capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta, il rigore e la coerenza dei contenuti dell'elaborato in base al dossier fornito, l'appropriato registro linguistico, lo stile comunicativo e l'efficace organizzazione del testo, il soddisfacimento, quanto al linguaggio, dei criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico, il rispetto del limite massimo dell'elaborato di 1000 parole). Tanto può concludersi sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce *“l'adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall'attribuzione del voto numerico, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (tra tante, Cons. di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012 n. 2166; Cons. di Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528; Cons. di Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835; Cons. di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2010, n. 92; Cons. di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2880). La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singolo elaborato ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la*

necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. Cons. Stato, A.P. 7/2017)”. (Cons. St., Sez.VII, 9 aprile 2024, n. 3226);

Ritenuto, altresì, che il sindacato del G.A. sulle valutazioni di una Commissione di concorso con riguardo alle prove scritte e orali dei candidati, essendo queste espressione di discrezionalità tecnica, in base ad altrettanti pacifici principi affermati dalla giurisprudenza presuppone, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate *ictu oculi* da eccesso di potere, *sub specie* delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti (Cons. St.,Sez. V, 30 settembre 2020 n. 5743), figure sintomatiche *prima facie* non ravvisabili nel caso di specie, anche in ragione della circostanza che non risultano dedotti in ricorso né allegati argomenti ed elementi tesi a dimostrare l'illogicità del voto insufficiente attribuito all'elaborato del ricorrente con riguardo a ciascuno dei singoli, differenti, criteri di valutazione applicati dalla Commissione in sede di giudizio;

Ritenuto, ancora, che difetti il *periculum in mora*, tenuto conto dell'attuale stato avanzato del corso, avviato a luglio scorso e della periodica riedizione del corso-concorso;

Ritenuto, infine, di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), per quanto in motivazione, respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO